



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 6/2018

Spese detraibili UNICO 2018 - 730/2018

Ecco un elenco delle principali spese che i contribuenti potranno portare in detrazione nel modello relativo all'anno 2017.

Quali sono le spese mediche detraibili

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che è detraibile dall'imposta lorda una somma pari al 19% delle spese sanitarie, per quella parte di spesa che eccede la somma di euro 129,11. Occorre quindi aver speso nel 2017 più questa cifra per poter portare in detrazione alcuni costi dell'assistenza medica. Le spese che si possono detrarre sono quelle sostenute nell'interesse di chi fa la dichiarazione dei redditi o dei familiari fiscalmente a carico del dichiarante.

La detrazione spetta anche per i familiari non fiscalmente a carico, soltanto però se affetti da patologie le cui cure sono esenti da ticket, per i costi medici correlati a queste patologie e fino al limite massimo annuo di euro 6.197,48. Inoltre potranno essere detratte anche le spese pagate dagli eredi per un parente deceduto, anche se questo non era fiscalmente a carico, purché il pagamento sia avvenuto dopo la sua morte.

Le spese per la salute che, conservando la documentazione di spesa (scontrini, fatture o ricevute) possono essere portate in detrazione sono:

1. prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
2. acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
3. prestazioni specialistiche;
4. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
5. prestazioni chirurgiche;
6. ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
7. trapianto di organi;
8. cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
9. acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
10. assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
11. prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
12. prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
13. prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

14. prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Ricordiamo che ormai la quasi totalità di queste spese vanno a confluire automaticamente nel [730 precompilato](#).

Spese detraibili per il mutuo prima casa

Sono detraibili dalla dichiarazione 2018, relativa ai redditi 2017, anche le **spese per i mutui**, in particolare gli interessi passivi e gli oneri accessori. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che tra gli oneri accessori rientrano anche i costi degli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali, i costi per l'istruttoria e la perizia sull'immobile e il costo del notaio (escluso quello relativo all'atto di compravendita).

I casi in cui il 19% del costo si può detrarre dall'imposta lorda sono:

- mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righe da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l'abitazione principale (righe da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righe da E8 a E10 codice 10);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righe da E8 a E10 codice 11).

Spese detraibili per istruzione non universitaria

Sono detraibili, sempre nella misura del 19%, **le spese per l'istruzione di scuola primaria, secondaria e dell'infanzia**, svolta presso scuole statali o paritarie private. La detrazione spetta quindi sui costi di frequenza di scuole materne (infanzia), scuole elementari e medie (primarie e secondarie di primo grado) e scuole superiori (secondarie di secondo grado). Vanno comprese in questa voce anche le spese per i corsi istituiti secondo il vecchio ordinamento presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

In questa voce rientrano le tasse scolastiche e i contributi, compresi i servizi di mensa, i servizi di pre e post scuola e i costi di gita scolastica. Non rientrano invece le spese di cancelleria, i costi dei testi per scuola secondaria di primo e secondo grado e il servizio di trasporto scolastico. La detrazione può essere operata fino ad un importo massimo annuale per studente di euro 717.

Spese detraibili per istruzione universitaria

La detrazione opera nella misura del 19% e riguarda i costi sostenuti per la frequentazione di corsi universitari. Rientrano quindi in questa categoria di spese le tasse di immatricolazione e iscrizione, anche per gli studenti fuori corso, ulteriori tasse per esami di profitto e di laurea, il costo per partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea. Non sono invece detraibili i costi di cancelleria, dei testi di studio e dei trasporti.

I corsi di istruzione che danno diritto a questa detrazione sono:

- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

Spese detraibili per i figli

Oltre alle spese di istruzione universitaria e non, si possono portare in detrazione, sempre nella misura del 19%, le spese per attività sportive dilettantistiche di ragazzi dai 5 ai 18 anni, fino ad un importo massimo e complessivo di spesa annuale pari a euro 210. La spesa consiste nell'iscrizione annuale o nell'abbonamento a strutture sportive, quali palestre e piscine.

Detraibili nella stessa misura anche i canoni di locazione stipulati, da L. 431/1998, per gli studenti fuori sede, nonché i costi di eventuali contratti di ospitalità o assegnazione stipulati con enti, cooperative, ecc. Requisito per la detrazione è l'iscrizione ad un corso di laurea ubicato in un comune differente da quello di residenza, distante da questo almeno 100 km. La spesa è detraibile per un importo massimo di euro 2.633.

Spese detraibili per l'assistenza personale

Si possono portare in detrazione, sempre nella misura del 19%, le spese sostenute per avere assistenza personale da parte di addetti. La detrazione spetta per le persone che non sono autosufficienti nel compimento degli atti di vita quotidiana e con un reddito complessivo che non superi 40.000 euro.

Non autosufficienti sono considerati coloro che hanno bisogno di aiuto o sorveglianza nell'alimentarsi, nel vestirsi, nel deambulare o nel prendersi cura della propria igiene personale. Ai fini della detraibilità delle spese, è sufficiente che l'autosufficienza manchi in una sola delle attività elencate.

La detrazione è calcolata su una spesa massima annuale di 2.100 euro, che rimane tale anche quando più persone concorrono a pagare le spese di assistenza.

Altre spese detraibili

Alla stessa detrazione del 19% partecipano anche le **spese funebri**, a prescindere dal vincolo di parentela con il defunto, purché siano state corrisposte in conseguenza dell'evento morte. Non sono quindi detraibili le spese sostenute prima del decesso della persona, quali quelle per acquisto preventivo di loculo. La detrazione riguarda tutte le spese di onoranze, sepoltura e trasporto, fino ad un limite di spesa di euro 1.550.

Stessa detrazione spetta anche per le spese di intermediazione immobiliare. Si tratta dei compensi, a prescindere da come vengono chiamati, versati ai così detti agenti immobiliari per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale. L'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a € 1.000 per l'anno, purché l'importo sia indicato nell'atto di cessione della casa.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 10 maggio 2018

Pier Luigi Giannachi